



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.19/2010 DEL 18/10/2010

**"ADEMPIMENTI PIANO DI RIENTRO 2010-2012:
MODIFICA ART.24 LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO
2010, N.4"**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

CODICE CIFRA AOS/SDL/2010/00002

OGGETTO: S.D.L. "Adempimenti Piano di Rientro 2010-2012: Modifica art.24 Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.4".

Relazione

In data 12 ottobre corrente anno presso il Ministero della salute i componenti del tavolo tecnico rappresentanti il Governo hanno evidenziato alla Regione Puglia, come risulta dal relativo Verbale, che "la norma di sospensione delle leggi impugnate dal Governo non contempla l'art.24 commi 1 e 3 della L.R. n.4/2010" e, pertanto, hanno invitato la Regione Puglia a provvedere in tal senso.

La Regione Puglia ha fatto rilevare ai componenti del tavolo tecnico che la L.R. n.12/2010 non contempla l'articolo 24, commi 1 e 3, della Legge regionale 4/2010 in quanto l'Avvocatura di Stato avrebbe commesso un errore tecnico nel richiamare tale articolo nel ricorso alla Corte Costituzionale, atteso che il rilievo mosso ("viola le disposizioni dell'art.4, comma 1, del d.lgs. 517 del 1999 .. in quanto non considera la disposizione dell'art.4 del suddetto d.lgs., secondo cui il direttore generale delle AOU è nominato dalla regione d'intesa con il rettore") non sussiste; il comma 12 dell'articolo 24 della LR impugnata prevede infatti espressamente che la nomina del direttore generale "è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri di legge (Conferenza dei sindaci per le ASL e rettore dell'università degli studi competente per le AOU) ...".

Tuttavia, al fine di confermare la massima collaborazione con il Governo, l'Assessore alle Politiche della Regione Puglia ha espresso nel Verbale del 12/10/2010 "la disponibilità a emendare nell'immediato la legge regionale n.4/2010 attraverso una modifica al comma 12 dell'art.24, peraltro non impugnato dal Governo che riguarda la nomina del Direttore Generale delle Aziende Ospedaliere Universitarie, nel senso di sostituire l'attuale previsione di un parere del Rettore, da acquisire da parte della Giunta Regionale, con la previsione di una previa intesa tra Rettore dell'Università e Presidente della G.R."

La modifica proposta, al fine di aderire alla richiesta del Governo, prevede la sostituzione del comma 12 dell'art.24 con una nuova formulazione dalla quale è espunto il periodo "(Conferenza dei sindaci per le ASL e rettore dell'università degli studi competente per le AOU)" e prevede l'introduzione di un comma aggiuntivo volto a chiarire che "la nomina del direttore generale delle Aziende Ospedaliere – Universitarie è effettuata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.Lgs 21.12.1999, n.517, del D.P.C.M. 24.5.2001 e dell'art.4 del Regolamento Regionale 18.7.2008, n.13 prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore dell'Università."

Il presente schema di disegno di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L' Assessore

(prof. Tommaso Fiore)





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

CODICE CIFRA AOS/DDL/2010/000

OGGETTO: S.D.L. "Adempimenti Piano di Rientro 2010-2012: Modifica art.24 Legge Regionale 25 febbraio 2010, n.4".

Articolo 1
(Modifica art.24 della Legge Regionale n.4/2010)

1. Il comma 12 dell'art.24 (*Norme in materia di nomina dei direttori generali*) della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*) è sostituito dal seguente:

"12. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale, del parere del Consiglio regionale della Regione Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, e del parere del comitato consultivo misto dell'azienda sanitaria, di cui all'articolo 14 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. e all'articolo 6 della l.r. 25/2006, fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall'Assessore alle politiche della salute."

2. Dopo il comma 12 dell'art.24 (*Norme in materia di nomina dei direttori generali*) della legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 (*Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali*) è aggiunto il seguente:

"12-bis. La nomina del direttore generale delle Aziende Ospedaliero – Universitarie è effettuata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.Lgs 21.12.1999, n.517, del D.P.C.M. 24.5.2001 e dell'art.4 del Regolamento Regionale 18.7.2008, n.13 prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore dell'Università."

